

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1709-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE IANNARONE)

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica alle norme sull'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente l'alimentazione forzata di detenuti o internati che rifiutino di nutrirsi

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Nel sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il provvedimento concernente l'alimentazione forzata dei detenuti o internati che rifiutino di nutrirsi, ritengo necessarie alcune premesse di carattere generale data la complessità della tematica relativa ai trattamenti sanitari obbligatori.

Il nostro ordinamento democratico esprime, in modo da non lasciare dubbi, massima garanzia per la salvaguardia dei diritti della persona, per cui possibili limitazioni non possono essere stabilite che per espresa disposizione di legge.

Ne consegue che esiste un diritto irrettabile della persona alla libera determinazione nei confronti dell'« aggressione » medica sia da un punto di vista diagnostico che terapeutico e che ogni trattamento potrà essere deciso soltanto sulla base del consenso del soggetto capace e cosciente. Una diversa concezione, oltre a contraddire a precisi e chiari principi posti dalla nostra Costituzione — la quale postula la persona umana come valore etico in sé con il divieto di ogni forma di strumentalizzazione della medesima — comporta il rischio di trasformare l'intervento medico in strumento di sopraffazione dell'individuo e in definitiva in strumento liberticida purtroppo già tragicamente impiegato.

Ciò posto occorre decidere se questo diritto di libertà, che si esprime con il diritto al dissenso verso trattamenti sanitari di qualsiasi natura, possa essere inteso anche come diritto a sopprimersi e cioè a morire. È problema di ampia portata perchè comporta questioni che interessano non soltanto l'ordinamento giuridico, le norme stabilite, ma anche principi di carattere morale, religioso e medico legali. Pertanto una soluzione equilibrata potrà aversi solo a condizione che si tengano nel massimo conto i primari valori della vita, della salute, della libertà e della dignità della persona umana, nell'ambito dei principi del nostro

ordinamento e di quelli ai quali la collettività, per storia e tradizioni, si conforma.

« Tutto quel che vive è sacro » e tale affermazione, da qualsiasi punto di vista voglia essere intesa, può essere considerata patrimonio morale comune della nostra collettività nazionale. Conseguentemente occorre allora scoprire la legittimazione costituzionale e giuridica dei cosiddetti trattamenti sanitari obbligatori ed in particolare di quelli tendenti ad alimentare forzatamente i detenuti o gli internati che rifiutino di nutrirsi.

I punti di riferimento e di conferma sono rappresentati dalle norme della Costituzione e del diritto positivo. Gli articoli 2, 13, 27 e 32 della Costituzione, l'articolo 1 della legge sanitaria del 23 dicembre 1978, n. 833, le norme della riforma penitenziaria e l'articolo 54 del codice penale sullo stato di necessità — disposizione delle quali si è discusso nella relazione in sede di Commissione (relazione alla quale ci si richiama) — contengono i principi fondamentali ai quali può legittimamente ricollegarsi il presente provvedimento. Questo trova, negli articoli di legge citati, piena giustificazione giuridica per cui l'intervento diretto all'alimentazione forzata del detenuto può essere ritenuto conforme ai principi del nostro ordinamento, purchè avvenga secondo i dettami della scienza medica e sempre nel rispetto della dignità della persona.

La scelta politica del presente provvedimento, d'altronde, costituisce uno sviluppo dei principi ispiratori della riforma carceraria. Quest'ultima innovava rispetto al precedente sistema perchè accettava e teorizzava, in armonia con la concezione rieducativa della pena, un intervento decisivo dello Stato nella sfera psicologica del detenuto. Lo Stato, insomma, non si preoccupava più di garantire la comunità dal reo, attraverso la carcerazione, ed il reo dall'arbitrio del potere, ma invece introduceva tecniche rieducative nuove, adoperando per

la prima volta strumenti di incentivazione tali da incidere sulla qualità e sulla quantità della carcerazione. Prospettiva questa con particolare evidenza sensibilizzata nell'affermazione del principio dell'individuazione del trattamento. L'abbandono del principio della totale libertà individuale del detenuto di autodeterminarsi è implicito.

Consegue, dunque, che non potrebbe lo Stato, senza contraddirsi, accettare la più estrema manifestazione di scelta individuale che possa concepirsi, qual è quella del suicidio, da parte di un soggetto al quale ben altra libertà ha negato. La comunità civile, quindi, ha l'obbligo di conservare il detenuto, per tutto il periodo della carcerazione nella sua integrità, della quale viene inevitabilmente custode.

Sarebbe grave errore, però, incanalare il problema soltanto sulla strada dell'alimentazione forzata: tanto non può far dimenticare la dolorante realtà che è alla base di tali estreme decisioni. Deve essere riproposto il problema carcerario nel suo complesso, ed evidenziate le condizioni nelle quali versano migliaia di detenuti in attesa di giudizio e lo stato della giustizia nel nostro Paese.

Il nodo da sciogliere, perciò, è quello della lentezza della giustizia con i costi altissimi di disperazione e di dolore che ne sono gli effetti. Non si può procedere sul

cammino delle riforme in modo parziale: in tal modo ci troveremmo sempre a rincorrere fatti ed eventi che non siamo in grado di controllare.

L'esigenza, comunque, di dettare una disciplina come quella sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, anche al fine di dirimere dubbi e incertezze che si sono manifestati, al riguardo, è comprensibile; ma con ciò il discorso non può ritenersi esaurito data la reale situazione della condizione carceraria.

Nello specifico del disegno di legge non vi è molto da osservare: la collocazione della norma nella legge 26 luglio 1975, numero 354, ed in particolare nella sede in cui si tratta dei servizi sanitari è certamente da condividere; altrettanto vale per la individuazione dell'autorità preposta alla decisione ed ai modi secondo i quali l'intervento deve essere attuato, sempre e comunque nel rispetto della dignità della persona che vi è soggetta.

Onorevoli senatori, il testo affidato al vostro esame ha registrato in Commissione la unanimità dei consensi: ciò è di auspicio per la sua approvazione e anche per la possibilità di convergenza su punti o questioni per i quali possono sorgere dissensi o riserve.

IANNARONE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore **MANCINO**)

12 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 11-bis — (*Misure coercitive nel campo dell'assistenza sanitaria*). — Quando un detenuto o un internato rifiuta di nutrirsi, si deve procedere alla sua alimentazione forzata, allorchè egli versi in imminente pericolo di vita.

La decisione è adottata dal Ministro di grazia e giustizia, sentito l'ispettore sanitario generale dell'Amministrazione penitenziaria.

L'alimentazione forzata è attuata sotto continuo controllo medico ».